

**N. 97 DEL 20 APRILE 2011**

**SERVIZIO  
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001 e successive modifiche e integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

**OGGETTO: dipendente matricola 2006 concessione congedo ai sensi dell'art. 42 comma 5, del Decreto Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, dal 02/05/2011 al 17/05/2015 11.**

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

VISTA la richiesta del dipendente matricola 2006, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intesa ad ottenere un periodo di congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5, del decreto Lgs. 26/03/2001 n. 151, per assistere il genitore convivente, portatore di handicap in situazione di gravità;

VISTO il nulla osta del Responsabile dell'U.O. interessata in ordine alla concessione del congedo sulla richiesta della dipendente;

VISTO l'art. 42, comma 5, del decreto Lgs. 26/03/2001, n. 151, ove è previsto che la lavoratrice madre, o in alternativa il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 104/92, ha diritto a usufruire di un periodo di congedo, non superiore a due anni, con diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita, fino ad un importo massimo annuale stabilito per il 2010 dalla circolare I.N.P.S. n. 37 dell' 11/03/2010 di € 43.579,06;

VISTA la sentenza della corte Costituzionale n. 19 del 26/01/2009, che estende il beneficio dell'art. 42 anche in favore dei figli di genitori portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 104/92;

ACCERTATO che la dipendente non ha mai fruito di congedo allo stesso titolo e pertanto non ha superato il limite individuale di due anni previsto dall'art. 4, comma 2, della Legge 53/2000;

VISTO il verbale della Competente Commissione, attestante che il genitore della dipendente è

portatore di handicap in situazione di gravità;

VISTA la dichiarazione della dipendente attestante la composizione del nucleo familiare anagrafico;

ACCERTATO che ricorrono tutte le condizioni citate nella sentenza della Corte Costituzionale n. 19 del 26/01/2009, nonché della Circolare INPS n. 41 del 16/03/2009, per la concessione del congedo richiesto, fatti salvi eventuali diversi indirizzi emanati dal Dipartimento della Funzione Pubblica, cui sono stati richiesti chiarimenti in ordine alla sussistenza e alla verifica degli stessi requisiti;

DATO ATTO inoltre che, ai sensi del combinato disposto dall'art. 43, comma 2, dello stesso D. Lgs., e dal comma 5 dell'art. 25 del CCNL per il personale del comparto 01/09/1995, tali periodi di assenza sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità;

VISTO il parere n. 21/2008 espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica in relazione agli effetti del congedo sulla tredicesima mensilità;

RITENUTO di concedere il congedo, anche nelle more di indirizzi applicativi da parte degli organi competenti, riservandosi di recuperare l'assegno corrisposto qualora dovesse risultare la carenza di uno o più requisiti;

RITENUTO di stabilire che al dipendente matricola n. 2006 dovrà essere corrisposta, una indennità economica mensile, determinata sulla base dell'ultima retribuzione mensile percepita che, unitamente ai relativi contributi previdenziali, non potrà superare il limite complessivo stabilito dalla legge per il 2010 pari a € 43.579,06 per anno di durata del congedo straordinario.

VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTA la L.R. n. 3 del 07/08/2009;

PER le motivazioni esposte in premessa

#### D E T E R M I N A

1. di concedere alla dipendente matricola n. 2006, il congedo previsto dall'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26/03/2001, n. 151, nel periodo dal 02/05/2011 al 17/05/2011, per assistere il genitore convivente, portatore di handicap in situazione di gravità;

2. di stabilire che al dipendente matricola n. 2006 dovrà essere corrisposta, una indennità economica mensile determinata sulla base dell'ultima retribuzione mensile percepita che, unitamente ai relativi contributi previdenziali figurativi, non dovrà superare il limite complessivo stabilito in € 43.579,06 per anno di durata del congedo straordinario;
3. di dare atto che tale periodo di assenza è computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità;
4. di comunicare la concessione del congedo in parola alla Direzione Provinciale del Lavoro, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 5 del Decreto 21/07/2000, n. 278;
5. di dare atto che, qualora a seguito di disposizioni impartite dal Dipartimento della Funzione Pubblica emergesse una carenza dei requisiti richiesti, il periodo di assenza già fruito a tale titolo verrà considerato congedo non retribuito per gravi motivi familiari, ai sensi dell'art. 12, c. 8 lettera c) del contratto integrativo del CCNL per il personale del comparto stipulato il 07 Aprile 1999;
6. di notificare i contenuti della presente determinazione al dipendente in parola e al Responsabile dell'U.O. di appartenenza della stessa;
7. di trasmettere copia della presente determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale , al Servizio AA.GG., e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;

II DIRETTORE DEL SERVIZIO  
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE  
(Dr. Luciano Oppò)

istruttoria : F. Cadoni

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'albo pretorio di questa Azienda dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI  
(Dr.ssa Antonina Daga)